



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile

Il Giudice

- Visto il ricorso depositato in data 30/06/2022 da **TALARICO ANDREA** nato a Cassano allo Ionio (CS) il 04/01/1979 (c.f. TLRNDR79A04C002K), residente in Bagno di Romagna (FC), Via S. Pertini n.33, ai sensi dell'art. 6 e ss. l. 3/2012 sulla crisi da sovraindebitamento, contenente proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;
- preso atto del deposito della documentazione prevista dall'art. 9. L. 3/2012 e della relazione di attestazione del gestore nominato dall'O.C.C. Romagna in persona del dott. Emanuele Sabella;
- Vista l'integrazione della proposta depositata in data 12/08/2022 a seguito dei rilievi sollevati da questo giudice con il decreto del 25/07/2022;
- Esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Prima di procedere con la dichiarazione di apertura del procedimento e fissare l'udienza per l'audizione delle parti, mettendo al voto la proposta, il Giudice deve valutare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della proposta previsti dagli artt. 7, 8 e 9 l. 3/2012, nel testo in vigore dopo le modifiche apportate dalla l. 176/2020.

Come anticipato nel decreto del 25/07/2022, nel caso in esame può affermarsi la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità.

Il debitore è persona fisica, che pur avendo svolto in passato attività d'impresa, quale



titolare di una ditta individuale con sede in Cassano allo Ionio operante nel settore edile-immobiliare, non è soggetto né assoggettabile in proprio a procedure concorsuali posto che tale ditta è stata cancellata dal Registro delle Imprese in data 05/02/2013 e da allora il Talarico lavora come dipendente.

Il ricorrente non risulta aver fatto ricorso nei cinque anni precedenti ai procedimenti previsti dalla legge 3/2012, né ha subito uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis o già beneficiato di una precedente esdebitazione.

La documentazione prodotta a corredo del ricorso è idonea a consentire la compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante, contenendo l'elenco di tutti i creditori e delle somme dovute, nonché dei beni di proprietà, delle denunce dei redditi degli ultimi tre anni, delle scritture contabili e delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento familiare.

Dovendo intendersi per situazione di sovraindebitamento, il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile che rende gravemente difficoltoso o definitivamente impossibile il pagamento delle obbligazioni assunte, ritiene il giudicante di poterne affermare la sicura ricorrenza.

L'indebitamento complessivo, derivante principalmente dalla pregressa attività d'impresa per debiti verso l'Erario per imposte e contributi non pagati, ammonta a € 587.073,43, come di seguito riportato:

CREDITI RICHIESTI IN PRIVILEGIO:	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE EMILIA ROMAGNA	€ 173.038,87
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CALABRIA	€ 237.264,83
REGIONE EMILIA ROMAGNA	€ 297,74
INPS FORLÌ	€ 9.503,30
TOTALE CREDITI RICHIESTI IN PRIVILEGIO	€ 420.104,74
CREDITI RICHIESTI IN CHIROGRAFO:	
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE EMILIA ROMAGNA	€ 25.939,16
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE CALABRIA	€ 124.802,02
INPS FORLÌ	€ 9.503,30
COCCHI VINCENZO E MASSIMO SNC	€ 6.724,21
TOTALE CREDITI RICHIESTI IN CHIROGRAFO	€ 166.968,69
TOTALE	€ 587.073,43

A tali debiti va inoltre aggiunto quello nei confronti di Unicredit per il mutuo



ipotecario sulla prima casa, attualmente in regolare ammortamento, con residuo dovuto di € 99.932,92.

Tale debito viene peraltro escluso dalla proposta di accordo a fronte della prevista prosecuzione del rapporto e del pagamento delle rate alle naturali scadenze, con mantenimento in capo al debitore della proprietà dell'immobile, adibito a prima casa, gravato da ipoteca di primo grado in favore della banca.

Il valore stimato di tale immobile, dalla perizia di stima prodotta a seguito dell'integrazione, risulta pari a € 148.000 e costituisce sostanzialmente l'unico bene in proprietà di effettivo valore. Il Talarico è infatti proprietario di un'autovettura Fiat Punto immatricolata nel 2009, gravata da fermi amministrativi, titolare di una polizza vita con Alleanza Ass.ni del controvalore di € 652,50 e percepisce un reddito da lavoro dipendente pari a ca. € 12.900 annui, con cui provvedere al proprio mantenimento.

La relazione del professionista nominato quale gestore dall'OCC Romagna al quale si è rivolto il debitore, risulta redatta in conformità alla nuova disposizione prevista dal comma 3-bis.1 dell'art. 9 che prevede che all'accordo sia allegata una relazione particolareggiata contenente:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;
- f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;
- g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione del gestore dell'OCC su ogni punto.



a) indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni:

Il sovraindebitamento del ricorrente è legato alla pregressa attività d'impresa svolta in provincia di Cosenza con l'aiuto dei familiari nel settore edile dal 1999 fino al 2012, quando è cessata a causa dei rilevanti debiti maturati verso l'Erario per effetto del negativo andamento del mercato edile-immobiliare con forte calo dei lavori e difficoltà di incasso dei crediti, oltre ai dissidi tra i familiari nella gestione. Non vi sono quindi elementi per affermare l'origine dolosa del sovraindebitamento e la commissione di atti diretti a frodare i creditori.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte:

La ragione dell'incapacità ad adempiere è legata all'insufficienza dell'attuale reddito da lavoro e all'incapienza del patrimonio immobiliare. Dopo la sfortunata esperienza imprenditoriale, il Talarico si è trasferito a Bagno di Romagna dove attualmente lavora alle dipendenze della Cementisti S.r.l. con un reddito di poco più di € 12.000 annui (lo stipendio netto mensile di € 1.000 è peraltro oggetto di pignoramento esattoriale di 1/10) e dove nel 2011, con la contrazione di un mutuo ipotecario, ha acquistato la casa in cui abita. Nel 2018, grazie all'auto del fratello che ha messo a disposizione la relativa somma, il ricorrente è riuscito a trovare un accordo di saldo/stralcio con Fino 1 Securitisation mediante pagamento della somma di € 35.000 a fronte di un debito di € 100.000. Non vi sono carichi pendenti o protesti;

c) l'indicazione dell'eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori:

Non è stata constatata la presenza di atti del debitore impugnati dai creditori. È peraltro pendente un giudizio in Cassazione sulla validità dell'ipoteca legale di secondo grado iscritta sulla prima casa da Equitalia Sud nel 2015, ritenuta illegittima dalla Commissione tributaria provinciale di Cosenza con sentenza n. 2092/2017, con declaratoria di inammissibilità dell'appello proposto da Agenzia delle Entrate-Riscossione con sentenza n. 1186/2019 della Commissione tributaria regionale della Calabria; il medesimo creditore ha inoltre proceduto al pignoramento esattoriale di 1/10 dello stipendio;

d) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione



depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria:

Il Gestore dell'OCC ha verificato la completezza e attendibilità della documentazione, attestando la fattibilità e sostenibilità della proposta. A seguito dell'integrazione richiesta, il Gestore OCC ha reso anche la specifica attestazione, prevista in presenza di falcidia dei privilegiati dall'art. 7, che il piano assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, e la sostenibilità della proposta fondata sull'apporto di finanza esterna da parte del fratello del ricorrente;

e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura:

in merito ai costi della procedura, la relazione del Gestore li indica in € 8.043,10 per il compenso dell'OCC e del Gestore, già compresi gli accessori, oltre a € 500 per spese ed oneri di gestione già corrisposti.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori:

Quanto al contenuto della proposta che il ricorrente ha inteso, con il presente ricorso, formulare ai creditori, la stessa è interamente fondata sull'apporto di finanza esterna da parte del fratello, Talarico Saverio, che ha sottoscritto specifico impegno in tal senso, per un importo di € 147.598,68, di cui € 13.000 a titolo di cauzione già versata al Gestore dell'OCC ed il resto da versarsi entro 30 giorni dall'avvenuta omologa. Tale importo è sostanzialmente corrispondente al valore di stima dell'immobile, indicato in € 148.000 nella perizia di stima prodotta e la proposta prevede il mantenimento in capo al ricorrente della proprietà dell'immobile sito a Bagno di Romagna, via Pertini n. 33, censito al foglio 95, p.lle 234 sub. 13 e 32, gravato da ipoteca volontaria di primo grado per mutuo concesso da Unicredit, a fronte della prosecuzione del rimborso delle rate del mutuo sulla base del piano di ammortamento regolarmente in corso. Si prevede inoltre l'interruzione del pignoramento esattoriale di 1/10 dello stipendio attualmente in corso sullo stipendio e la parziale falcidia dei creditori, anche privilegiati. In particolare, con la somma messa a disposizione dal fratello, viene previsto quanto segue:

- **pagamento integrale** delle spese relative alla procedura in prededuzione (compenso per il professionista che ha rivestito il ruolo di Gestore della Crisi), stimate in



complessivi € 8.043,10 oltre ad un fondo spese di € 500,00 (per spese vive e oneri di gestione, compresa la registrazione del decreto di omologa);

- **pagamento integrale** dei creditori privilegiati di Grado 1° (artt.2753 e 2749 c.c. n.1 art.2778 c.c. nonché 2754 c.c. n.1 art.2778 c.c.), di Grado 4° (artt.2772/2758 c.c. e 2749 c.c. n.4 art.2780/n.7 art.2778 c.c.), di Grado 7° (artt.2758 e 2749 c.c. n.7 art.2778 c.c.) e di Grado 8° (artt.2754 e 2749 c.c. n. 8 art.2778 c.c. - 50%) **per complessivi € 31.440,42;**

- **pagamento parziale in misura pari al 25%** dei creditori privilegiati di Grado 18° (artt.2752 e 2749 c.c. n.18 art.2778 c.c.) **per complessivi € 66.306,76;**

- **pagamento parziale in misura pari al 20%** dei creditori privilegiati di Grado 19° (artt.2752 e 2749 c.c. n.19 art.2778 c.c.) **per complessivi € 24.383,76;**

- **pagamento parziale in misura pari al 15%** dei creditori privilegiati di Grado 20° (artt.2752 u.c. e 2749 c.c. e n. 20 art.2778 c.c.) **per complessivi € 227,77;**

- **pagamento parziale in misura pari al 10%** dei creditori chirografari **per complessivi € 16.696,87.**

Si riporta, di seguito, per una miglior comprensione della proposta numerica formulata dal Talarico, la tabella con indicazione delle singole poste creditorie e delle misure di soddisfacimento previste per ciascun creditore.

<u>PERCENTUALE DI SODDISFACIMENTO DEI CREDITORI</u>		<u>100%</u>	<u>25%</u>	<u>20%</u>	<u>15%</u>	<u>10%</u>
ADER CALABRIA (€ 362.066,85)						
PRIVILEGIO GRADO 1	€ 2.037,17	€ 2.037,17				
PRIVILEGIO GRADO 7	€ 122,26	€ 122,26				
PRIVILEGIO GRADO 8 (50%)	€ 271,95	€ 271,95				
PRIVILEGIO GRADO 18	€ 114.127,06		€ 28.531,77			
PRIVILEGIO GRADO 19	€ 120.428,45			€ 24.085,69		
PRIVILEGIO GRADO 20	€ 230,00				€ 34,50	
PRIVILEGIO GRADO 20 (ART.2749 C.C.)	€ 47,94				€ 7,19	
CHIROGRAFARIO	€ 124.802,02					€ 12.480,20



REGIONE ER (DT651YE) - GRADO 20	€ 297,74				€ 44,66	
INPS FORLI' (SANZIONI) - GRADO 8 (50%)	€ 9.503,30	€ 9.503,30				
INPS FORLI' (SANZIONI) - CHIRO (50%)	€ 9.503,30					950,33 €
ADER EMILIA ROMAGNA (198.978,03)						
PRIVILEGIO GRADO 1	€ 16.874,35	€ 16.874,35				
PRIVILEGIO GRADO 4	€ 128,57	€ 128,57				
PRIVILEGIO GRADO 7	€ 1.585,75	€ 1.585,75				
PRIVILEGIO GRADO 8 (50%)	€ 917,07	€ 917,07				
PRIVILEGIO GRADO 18	€ 151.099,98		€ 37.775,00			
PRIVILEGIO GRADO 19	€ 1.490,37			€ 298,07		
PRIVILEGIO GRADO 20	€ 896,82				€ 134,52	
PRIVILEGIO GRADO 20 (ART.2749 C.C.)	€ 45,96				€ 6,89	
CHIROGRAFARIO	€ 25.939,16					€ 2.593,92
CHIROGRAFARIO DEBITO RESIDUO COCCHI	€ 6.724,21					€ 672,42
TOTALE INDEBITAMENTO / SOMME ATTRIBUITE	€ 587.073,43	€ 31.440,42	€ 66.306,76	€ 24.383,76	€ 227,77	€ 16.696,87
SOMME DA DESTINARE AI CREDITORI CONCORSUALI				€ 139.055,58		
PREDEDUZIONE GESTORE CRISI DOTT. EMANUELE SABELLA - OCC ROMAGNA	€ 8.043,10	€ 8.043,10				
FONDO SPESE PROCEDURA	€ 500,00	€ 500,00				
TOTALE FABBISOGNO FINANZIARIO ACCORDO						€ 147.598,68

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi:

per quanto riguarda la suddivisione in classi dei creditori prevista nella proposta, la stessa è di seguito riassunta:

CREDITORI PREDEDUCIBILI (compenso OCC e fondo spese)	CLASSE 1: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 1	CLASSE 2: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 4	CLASSE 3: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 7	CLASSE 4: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 8
€ 8.543,10	€ 18.911,52	€ 128,57	€ 1.708,01	€ 10.692,32

CLASSE 5: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 18	CLASSE 6: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 19	CLASSE 7: CREDITORI PRIVILEGIATI GRADO 20	CLASSE 8: CREDITORI CHIROGRAFI	TOTALE
€ 265.227,04	€ 121.918,82	€ 1.518,46	€ 166.968,69	€ 595.616,53



Il gestore nominato dall'O.C.C., nella propria relazione, come integrata in data 12/08/2022, ha attestato la fattibilità e sostenibilità della proposta ed ha rilasciato anche la specifica attestazione prevista in presenza di falcidia dei creditori privilegiati che la proposta ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione.

In particolare, si è evidenziato che con la proposta di accordo oggetto di esame viene previsto l'integrale pagamento del creditore ipotecario di primo grado mediante la prosecuzione del rapporto di mutuo secondo il piano di ammortamento in corso (in scadenza nel 2037, avendo la banca accordato una moratoria di 7 mesi nel 2016 con corrispondente allungamento del piano di ammortamento) ed il pagamento di Agenzia delle Entrate Riscossione D.R. Calabria e D.P. Cosenza (i cui crediti sono assistiti da ipoteca di 2° grado sull'unico immobile per il valore di € 320.150,54, ritenuta illegittima ed oggetto di giudizio in Cassazione) per un importo di € 67.570,73 con destinazione agli altri creditori del residuo importo di € 71.484,85.

Nello scenario liquidatorio, anche volendo ipotizzare l'ipotesi migliore di vendita dell'unico immobile al valore di stima di € 148.000,00, dovrebbe tenersi conto delle spese in prededuzione per la vendita competitiva e il compenso del liquidatore (oneri stimabili in ca. € 8.500 come correttamente indicato dal Gestore) nonché del debito verso il creditore ipotecario di primo grado Unicredit, pari ad oggi a € 99.932,92, con la conseguenza che l'attivo distribuibile ai creditori ipotecari di secondo grado Agenzia delle Entrate Riscossione direzione regionale della Calabria e provinciale di Cosenza sarebbe non superiore a € 39.117,08, ben inferiore a quanto invece previsto nell'accordo. Non avendo l'autovettura alcun valore commerciale (immatricolata nel 2009, non marciante e gravata da fermi amministrativi), l'unica ulteriore somma acquisibile sarebbe quella derivante da quota parte dello stipendio che, nell'arco di durata minima della procedura liquidatoria di 4 anni, non potrebbe mai superare l'importo di € 9.000, da destinare agli altri creditori.

È di tutta evidenza, pertanto, la convenienza della proposta di accordo che prevede un apporto di finanza esterna per un importo corrispondente sostanzialmente al valore commerciale dell'immobile che assai difficilmente potrebbe essere incassato dalla vendita giudiziaria, tenuto conto delle statistiche di andamento delle aste in cui l'aggiudicazione



avviene dopo la prima asta e con applicazione della riduzione del 25% (in una tale ipotesi, la vendita sarebbe ipotizzabile al prezzo di € 111.000 che, al netto delle spese in prededuzione, sarebbe appena sufficiente a soddisfare il creditore ipotecario di primo grado, lasciando a quello di secondo grado un importo non superiore a € 3.000 e poco altro per gli altri creditori privilegiati, senza alcun soddisfacimento per i chirografari.

Nell'ipotesi concordataria, inoltre, si consentirebbe al Talarico di mantenere la proprietà della prima casa e di liberarsi, all'esito dell'adempimento, dai debiti pregressi con possibilità di una ripartenza in conformità alle finalità della l. 3/2012.

Si ritengono pertanto sussistenti i presupposti per aprire la procedura e sottoporre la proposta di accordo al vaglio e al voto dei creditori.

P.Q.M.

visti gli artt. 10, 11 e 12 l. 3/2012;

visto l'art. 83, comma 7, d.l. 18/2020, conv. con l. 27/2020, e le modifiche apportate dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020, il cui comma 4 prevede la possibilità per il giudice di disporre lo svolgimento in modalità solo cartolare delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con decreto da comunicare almeno 30 giorni prima dell'udienza;

rilevato che in relazione agli adempimenti processuali previsti ed essendo il gestore dell'OCC abilitato al deposito telematico, può essere adottata la modalità di svolgimento dell'udienza cartolare;

dichiara aperta

la procedura di sovraindebitamento in favore di **TALARICO ANDREA** nato a Cassano allo Ionio (CS) il 04/01/1979 (c.f. TLRNDR79A04C002K), residente in Bagno di Romagna (FC), Via S. Pertini n.33, diretta alla composizione della crisi mediante proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti;

fissa

l'udienza di comparizione delle parti davanti a sé per il giorno **20/10/2022 ore 12:30**



disponendone lo svolgimento dell'udienza in modalità cartolare con la sola trattazione scritta ai sensi dell' art. 83, co. 7 lett. h) DL 18/2020, conv. l. 27/2020 e modificato dall'art. 221 d.l. 34/2020, conv. L. 77/2020;

dispone

che la proposta, corredata dalla relazione dettagliata dell'O.C.C., la successiva integrazione e il presente decreto siano resi noti ai terzi mediante pubblicazione nel Registro delle Imprese presso la CCIAA di Cosenza e siano comunicati, a cura del debitore con l'ausilio dell'O.C.C., a tutti i creditori indicati nella relazione presso le rispettive sedi legali, mediante fax o p.e.c., con avvertimento che per i crediti di Agenzia delle Entrate-Riscossioni le comunicazioni andranno fatte anche ai singoli enti impositori;

che a cura della Cancelleria il decreto sia pubblicato in versione integrale nel sito internet del Tribunale, portale procedure di sovraindebitamento;

dispone

che, sino a quando non diventerà definitivo il provvedimento di omologazione, a pena di nullità, non possano essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, salvi i titolari di crediti impignorabili;

avverte

il debitore istante che sino alla data di omologazione dell'accordo gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto

avverte

altresì che per lo stesso periodo temporale le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano

avverte

i creditori che **entro i 10 giorni** antecedenti la sopra indicata udienza, dovranno far pervenire, per telegramma, lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telefax o p.e.c., al Gestore dell'O.C.C., la dichiarazione dagli stessi sottoscritta di voto, esprimendo il loro consenso o dissenso alla proposta come indicata nella relazione particolareggiata, precisandosi che Agenzia delle Entrate-Riscossione potrà esprimere direttamente il voto



solo per i crediti propri, spettando ai singoli enti impositori la legittimazione ad esprimere il consenso sui rispettivi crediti e con l'ulteriore avvertimento che in mancanza di comunicazione od espressione del voto entro il termine sopra indicato, si riterrà che abbiano prestato consenso alla proposta.

avverte

i creditori che entro i 10 giorni successivi al ricevimento della relazione sull'esito dei voti potranno sollevare eventuali contestazioni da trasmettere, con le stesse modalità, al Gestore dell'O.C.C. che, decorso tale termine, provvederà a trasmettere al Giudice la relazione finale, con le eventuali contestazioni ricevute e l'attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

ASSEGNA

Al Gestore dell'O.C.C. termine sino al giorno antecedente l'udienza cartolare per depositare:

- la documentazione attestante le comunicazioni inviate ai creditori del ricorso contenente la proposta, relazione di attestazione e il presente decreto di apertura;
- la relazione sull'esito dei voti e la prova della comunicazione effettuata ai creditori di tale relazione;

Si comunichi alla parte ricorrente e all'O.C.C. per gli ulteriori adempimenti previsti a suo carico dagli artt. 11 e ss. l. 3/2012.

Così deciso a Forlì il 17 agosto 2022

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

